


Comune di Castelsantangelo Sul Nera

(Provincia di Macerata)



STATUTO



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX Mmm 2022

Sommario

CAPO I.....	5
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE	5
Art. 1 - Autonomia del Comune	5
Art. 2 – Finalità.....	5
Art. 3 - Sede, territorio, stemma e gonfalone.....	6
Art. 4 - Albo pretorio	6
Art. 5 - Funzioni.....	6
Art. 6 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale	6
Art. 7 - Potestà regolamentare	7
CAPO II.....	8
ORGANI DEL COMUNE.....	8
Art. 8 – Organi	8
Art. 9 - Consiglio Comunale.....	8
Art. 10 - Competenze del Consiglio	9
Art. 11 - Commissioni Consiliari.....	9
Art. 12 - Prerogative dei Consiglieri.....	10
Art. 13 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	10
Art. 14 - Consigliere anziano	11
Art. 15 - Convocazione del Consiglio	11
Art. 16 - Funzionamento del Consiglio.....	11
Art. 17 - Elezione del Sindaco e della Giunta.....	12
Art. 18 - Composizione e funzionamento della Giunta	12
Art. 19 - Competenza della Giunta	13
Art. 20 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta	14
Art. 21 - Il Sindaco	15
Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione.....	15
Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza.....	15
Art. 24 - Attribuzioni di organizzazione	16
Art. 25 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco	16
Art. 26 - Delegazioni del Sindaco.....	16
Art. 27 - Vicesindaco	17
Art. 28 - Mozione di sfiducia.....	17

Art. 29 - Divieti di incarichi e di consulenza	17
Art. 30 - Responsabilità	17
Art. 31 - Obbligo di astensione	18
CAPO III	19
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	19
Art. 32 - Rapporti con le associazioni.....	19
Art. 33 - Organismi di partecipazione dei cittadini.....	19
Art. 34 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte	20
Art. 35 - Referendum consultivo	20
Art. 36 - Azione popolare	21
CAPO IV	22
FINANZA E CONTABILITA'	22
Articolo 37 - Attività finanziaria ed impositiva del comune	22
Articolo 38 - Ordinamento contabile del comune	22
Articolo 39 - Programmazione di bilancio	22
Articolo 40 – Rendiconto della gestione.....	22
Articolo 41 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione	22
Articolo 42 - Controllo di gestione	23
Articolo 43 – Patrimonio	23
Articolo 44 - Organo di revisione	23
Articolo 45 - Attività dell'organo di revisione	23
CAPO V.....	25
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....	25
Art. 46 - Segretario Comunale	25
Art. 47 - Vice Segretario	25
Art. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale	25
Art. 49 - Incarichi a tempo determinato	27
Art. 50 - Collaborazioni esterne.....	27
CAPO VI	28
ORDINAMENTO DEI SERVIZI	28
Art. 51 - Servizi pubblici locali.....	28
CAPO VII.....	29
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	29
Art. 52 - Criteri per lo svolgimento dell'attività amministrativa	29

Art. 53 - Conferenza dei Responsabili dei servizi	29
CAPO VIII.....	30
FORME DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA	30
Art. 54 - Forma di Collaborazione. Convenzioni	30
Art. 55 – Consorzi.....	30
Art. 56 - Accordi di programma	30
Art. 57 - Unioni di Comuni.....	31
CAPO IX	32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	32
Articolo 58 - Revisione dello statuto	32
Articolo 59 - Disciplina transitoria e finale	32

CAPO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Castelsantangelo sul Nera rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
2. Ha una autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. È titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle Leggi. Esercita, secondo le Leggi Statali e Regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, promuove la partecipazione dei cittadini mediante forme di consultazione, favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

Art. 2 – Finalità

1. Ispira la propria azione ai valori di solidarietà della comunità ed ai seguenti principi:
 - a) l'attiva partecipazione alla gestione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nonché tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
 - b) la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolare modo dei boschi e dei pascoli attuando l'adeguamento dei relativi Regolamenti;
 - c) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
 - f) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - g) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità Montana, delle funzioni e dei servizi al fine di conseguire una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
 - h) la promozione di forme di unione con i Comuni confinanti, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi;
 - i) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - j) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
 - k) l'estensione del diritto allo studio e alla cultura;
 - l) il riconoscimento della funzione sociale dello sport, quale elemento di azione

- educativa e formativa e di difesa della salute, la promozione delle attività sportive, la realizzazione delle necessarie strutture e la valorizzazione dell'associazionismo sportivo;
- m) la valorizzazione e tutela dei diritti della famiglia;
 - n) lo sviluppo della parità giuridica, sociale ed economica della donna;
 - o) l'incremento delle iniziative a sostegno dei servizi sociali e domiciliari, con l'apporto pubblico e la collaborazione delle organizzazioni del volontariato.
2. L'organizzazione delle strutture è diretta alla soddisfazione dei bisogni della comunità locale, realizzando, compatibilmente con le risorse disponibili, l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli Organi e del Personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
 3. Il Comune collabora con la Provincia per la promozione di attività e la realizzazione di opere nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
 4. Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Piazza S. Spirito n.1. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7.071 e confina con i Comuni di Visso, Ussita, Montefortino, Montemonaco, Norcia e Preci.
3. Il Comune è costituito dal Capoluogo e dalle Frazioni di Gualdo, Macchie, Nocelleto, Nocria, Vallinfante e Rapegna.
4. La modifica della denominazione delle Frazioni o del Capoluogo può essere effettuata dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
5. Il Comune ha lo stemma e il Gonfalone di cui ai bozzetti allegati allo Statuto.

Art. 4 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio on line per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 5 - Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni istituzionali riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto, utilizzazione e difesa del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate può attuare forme di cooperazione, di decentramento e di collaborazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia di appartenenza.

Art. 6 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale

affidate dalla Legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le suddette funzioni fanno capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Art. 7 - Potestà regolamentare

1. Il Comune adotta o modifica se esistenti, ai sensi di Legge e del presente Statuto, i seguenti Regolamenti:
 - a) organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) organizzazione e funzionamento degli Organi non elettivi e degli Uffici;
 - c) organizzazione e funzionamento dei servizi pubblici locali;
 - d) contabilità, amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Adotta e modifica ogni altro Regolamento necessario nelle materie di propria competenza.
3. I Regolamenti entrano in vigore all'atto della esecutività della delibera di approvazione, se non previsto diversamente.

CAPO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 – Organi

1. Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco: le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio.

Art. 9 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
2. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
4. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di surrogazione il Consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
5. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione con iscrizione all'ordine del giorno dei seguenti argomenti:
 - a) la convalida degli eletti;
 - b) il giuramento del Sindaco;
 - c) la comunicazione dei nominativi del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
 - d) la elezione della commissione elettorale comunale.
6. La seduta ha luogo entro dieci giorni dalla convocazione.
7. Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo è depositato, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario del Comune.
8. Il Segretario Comunale, accertata la regolarità formale e la ritualità della presentazione, esprime sulla proposta il parere di cui all'art.49, comma 1, della Legge, con esclusione di ogni valutazione sui contenuti politico-programmatici della stessa.
9. Il Consiglio entro 120 giorni dalla seduta di insediamento discute ed approva in apposito documento con votazione, a scrutinio palese, per appello nominale, la proposta degli

indirizzi generali di governo.

10. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività del Comune e la base per la funzione di controllo politico amministrativo spettante al Consiglio Comunale. Viene attuato attraverso i programmi e i bilanci sia nella parte ordinaria, sia in quella straordinaria. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
11. Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
12. Con cadenza annuale, di norma entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
13. Al termine del mandato, il Sindaco il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 10 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alle altre norme in materia.
3. Provvede, inoltre, alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle Leggi dello Stato. Se non vengono sollevate questioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio provvede con votazione complessiva e palese. In caso contrario il Consiglio si pronuncia in ciascuna questione sollevata con votazione segreta per ogni singolo consigliere.
4. Le deliberazioni, di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio.

Art. 11 - Commissioni Consiliari

1. Con riguardo alle Commissioni permanenti, temporanee e speciali, per fini di indagine, inchiesta e studio di cui all'art.10, comma 2, lettera n), secondo periodo, il Regolamento disciplina il loro numero, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
2. Delle commissioni deve comunque far parte l'Assessore competente per materia ed un Consigliere di minoranza.
3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita all'opposizione.
4. La nomina del Presidente delle singole commissioni è riservata al Consiglio Comunale.
5. Ogni Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
7. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo

richiedano.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 12 - Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed enti dipendenti o sottoposti a vigilanza, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
2. I Consiglieri hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione ed emendamento. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo ad essi rivolte dai Consiglieri e per le quali viene richiesta risposta scritta. La risposta orale, se richiesta, viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio Comunale, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla presentazione delle suddette istanze. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, che si esercita anche sotto forma di proposta di deliberazione, trasmessa al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art.49 della Legge.
3. Tutti i Consiglieri devono appartenere a un gruppo consiliare che può essere costituito anche da un solo componente. Entro 3 giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni Consigliere è tenuto a dichiarare per iscritto al Sindaco nonché al Segretario Comunale a quale gruppo Consiliare intende appartenere.
4. Ciascun gruppo consiliare, entro 5 giorni dalla prima seduta del Consiglio, provvede alla sua costituzione e all'elezione del Capogruppo. Della costituzione e dell'avvenuta elezione del Capogruppo il gruppo dà immediata comunicazione al Sindaco o, in caso di mancata elezione di questo, al Consigliere anziano.
5. Fino alla comunicazione della elezione del capogruppo, è considerato tale il Consigliere eletto in ogni lista con la cifra elettorale più alta.
6. Agli stessi effetti di cui al comma 5, coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati appartenenti ad un gruppo misto, il cui capogruppo, in mancanza di designazione, è individuato nel Consigliere maggiore di età.
7. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel periodo di durata in carica del Consiglio Comunale deve essere immediatamente comunicato al Sindaco.
8. Il Consigliere che nel periodo di durata in carica del Consiglio Comunale aderisce ad un gruppo Consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Sindaco.
9. Gli organi e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, garantiscono ai Consiglieri ed ai Gruppi Consiliari l'esplicazione delle loro funzioni.

Art. 13 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella

comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera nel merito della decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte dall'interessato.

4. Le dimissioni del Consigliere Comunale debbono essere indirizzate per iscritto al Consiglio Comunale ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141, comma 1, lett. b) della Legge.

Art. 14 - Consigliere anziano

1. La qualifica di Consigliere anziano fra Consiglieri eletti contemporaneamente è attribuita a colui che ha ottenuto il maggior numero di voti (cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza). A parità di voti l'anzianità è determinata dall'età.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco che fissa la data e l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza 1/5 dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
4. Nei casi di urgenza l'avviso può essere entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per la seduta nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento. Nei casi di convocazione di urgenza, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Il differimento avviene anche per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. L'elenco degli oggetti da trattare dal Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno tre giorni prima a quello stabilito per la seduta, salvo il caso di convocazione d'urgenza.
6. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene di norma, salvo i casi di convocazione urgente, entro 48 ore dalla data della seduta, con eccezione dei documenti concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e loro varianti che dovranno essere messi a disposizione contestualmente alla convocazione. Le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e i relativi atti sono messi a disposizione dei Consiglieri nei termini stabiliti dal Regolamento di contabilità.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Consiglio è riunito validamente con

l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento.
3. Il Consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla Legge e dallo Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42, lettera m), della Legge, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla stessa che hanno riportato maggiori voti.
4. Dopo l'appello nominale il Sindaco dichiara aperta la seduta e designa 3 Consiglieri con funzioni di scrutatori per le votazioni. Gli scrutatori assistono il Sindaco durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
5. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, le sedute ed il voto sono segreti, salvi i casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Quando la votazione avviene a scrutinio palese gli astenuti sono computati tra i presenti, ma non tra i votanti.
7. L'avviso di prima convocazione può stabilire, per l'ipotesi che la stessa sia andata deserta, il giorno e l'ora di seconda convocazione. Il giorno di seconda convocazione non potrà essere fissato prima di ventiquattro ore e non oltre i 3 giorni successivi alla prima e non potranno essere proposti nuovi argomenti.
8. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati: i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo, gli strumenti urbanistici generali e le variazioni agli stessi, i Regolamenti, la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio. Restano salve le norme di legge e di Statuto che richiedono maggioranze speciali.
9. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le deliberazioni Consiliari vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 17 - Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. Il numero di mandati consecutivi alla carica di Sindaco è stabilito dalle vigenti leggi in materia.
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Art. 18 - Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di componenti stabilito dalla legge.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale assicurando, ove possibile, la presenza di ambo i sessi.
3. Gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui al successivo comma.
4. I soggetti chiamati alla carica di Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado, ascendente, discendente, parente o affine del Sindaco.
5. Il Sindaco a mezzo degli Uffici Comunali almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione della prima seduta del Consiglio, verifica la sussistenza dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessori.
6. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e non possono esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
7. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale quello del Sindaco.
9. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
10. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e provvede alla loro sostituzione nonché a quella dei singoli componenti la Giunta dimissionaria o cessati dall'ufficio per altra causa. Della nomina dei nuovi Assessori è data motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
11. Gli Assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno del Comune solo collegialmente. In seno alla Giunta Comunale la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta.
12. La Giunta Comunale è politicamente responsabile dell'attivazione delle deliberazioni consiliari, attraverso l'organizzazione amministrativa dell'Ente.
13. Il Segretario, il Vicesegretario, qualora nominato, ed i Responsabili dei Servizi, per quanto di loro competenza, possono rivolgere alla Giunta Comunale proposte scritte. Possono essere chiamati alle sedute della Giunta Comunale i funzionari responsabili dei servizi per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.
14. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta Comunale, esprime parere consultivo circa la legittimità degli atti da adottare, ove richiesto, e redige i verbali delle deliberazioni adottate.
15. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 19 - Competenza della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
 - per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
 - per la realizzazione degli indirizzi generali di amministrazione espressi dal Consiglio;
 - per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
 - adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di responsabili degli uffici.
4. La Giunta adotta:
 - il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
 - le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
 - le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal relativo regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
 - le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare.
5. La Giunta:
 - autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte vertenze sottoposte a tutti gli organismi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente;
 - predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio Comunale per le deliberazioni che a questo competono;
 - predispone la relazione sul conto consuntivo, che viene presentata al Consiglio nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del Conto Consuntivo;
 - definisce, in base alla proposta del Segretario Comunale, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui all'art.169 della Legge.

Art. 20 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 21 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale ed al Vicesegretario, ove nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è, inoltre, competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8, comma 4, della Legge;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di gestione dell'esercizio di cui all'art.169 della Legge.

Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti

gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 24 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si rinvia alle disposizioni di cui all'art.53 della Legge.

Art. 26 - Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie
2. Nel rilascio degli incarichi di cui al precedente comma il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe di cui al presente articolo, le eventuali modificazioni o revoche delle stesse, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alla funzione con la stessa conferitegli.
6. Il Sindaco può avvalersi anche della collaborazione dei Consiglieri affidando loro incarichi specifici e relative responsabilità nelle materie di interesse comunale.

Art. 27 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art.15 comma 4-bis della Legge 19.03.1990 n. 55. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, si segue l'ordine con cui i nomi con cui gli Assessori sono stati comunicati al Consiglio Comunale. In caso di assenza o di impedimento degli Assessori la sostituzione spetta al Consigliere anziano.
2. Se la cessazione della carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso, fino all'elezione del nuovo Sindaco le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti, il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.
3. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.
5. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
6. Gli assessori estranei al Consiglio possono svolgere anche le funzioni di Vicesindaco.

Art. 28 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 29 - Divieti di incarichi e di consulenza

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 30 - Responsabilità

1. Per gli Amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia

incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che interagiscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione entro tre mesi dal termine dell'esercizio e della cessazione del loro incarico, se avviene prima.

Art. 31 - Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui alla Legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado o dal coniuge, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi. I componenti la Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato,
2. I divieti di cui ai commi precedenti comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale. In tal caso il Consiglio Comunale, o la Giunta, provvedono a nominare, seduta stante, un Consigliere o un Assessore che svolga le funzioni di segretario limitatamente alla deliberazione di cui al comma 1.

CAPO III**PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Art. 32 - Rapporti con le associazioni**

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini. Il Comune promuove, inoltre, gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune:
 - a) agevola le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative e del volontariato negli organismi consultivi di partecipazione istituiti dal Comune;
 - c) può mettere a disposizione delle libere forme associative, aventi sede nel territorio comunale, le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e di manifestazioni;
 - d) può affidare ad associazioni e comitati, appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni. In caso di assegnazione di fondi necessari, il rendiconto è approvato dalla Giunta;
 - e) promuove la formazione di assemblee rappresentative delle libere forme associative.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e quelli relativi al diritto di accesso delle associazioni ai documenti amministrativi ed alle informazioni hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni, dei Comitati e degli Organismi Collettivi, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi rappresentativi di dette associazioni e comitati. Tali pareri devono essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Le Associazioni, i Comitati e gli Organismi Collettivi in genere devono accreditarsi presso l'Amministrazione Comunale, presentando apposita istanza con allegata copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
6. Le forme associative possono chiedere informazione al Comune sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco, che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
7. La Giunta predispone apposito albo per l'iscrizione delle associazioni presenti nel territorio comunale e stabilisce le condizioni di accreditamento.

Art. 33 - Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei programmi.
2. A tal fine favorisce:
 - a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di

- frazione;
- b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di frazione;
 - c) le assemblee di frazione sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali o di interesse della popolazione;
 - d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.

Art. 34 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli Organi Comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, aventi diritto al voto per la Camera dei Deputati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. La Giunta Comunale entro 30 giorni dalla ricezione in segreteria valuta le istanze, petizioni e proposte su materie di propria competenza, adottando atti amministrativi conseguenti o motivando con risposta scritta l'eventuale rigetto.
4. Le petizioni, proposte ed istanze su materie di competenza del Consiglio Comunale vengono sottoposte dalla Giunta Comunale, entro 60 giorni dalla ricezione in segreteria, all'esame del Consiglio. Entro i successivi 60 giorni il Consiglio delibera in merito.
5. Le petizioni e le proposte, tendenti a richiedere provvedimenti, ad esporre necessità comuni o a proporre suggerimenti e soluzioni su questioni collettive, dovranno essere sottoscritte da non meno di 30 cittadini elettori residenti e le firme dovranno essere autenticate a norma di legge. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e contenere in chiaro l'oggetto che deve essere di competenza del Comune. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi 3 e 4.
6. Le petizioni e le proposte, entro 15 giorni dalla presentazione, vanno affisse e pubblicate per almeno 15 giorni all'Albo Pretorio nonché in altro idoneo luogo pubblico.
7. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e comunicazioni è conservata copia negli archivi, secondo le disposizioni di legge.

Art. 35 - Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare, anche su richiesta di almeno 1/3 degli elettori, l'indizione di referendum consultivi interessanti di norma tutto il corpo elettorale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità e obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.
2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
3. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno. Non possono essere proposti referendum, né possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione di comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In

ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con le altre operazioni di voto.

4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato più del 50% degli aventi diritto.
5. Non è ammesso il referendum sui provvedimenti in materia di imposte, tasse e tariffe, sul bilancio comunale e sul conto consuntivo, sui provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni di legge.
6. Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum.
7. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 36 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 37 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 38 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 39 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 40 – Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 41 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto

l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Articolo 42 - Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Articolo 43 – Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 44 - Organo di revisione

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.
6. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 45 - Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque

giorni al consiglio comunale.

3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

CAPO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 46 - Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Al Segretario, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, spettano compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune e dei dipendenti dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario sovrintende o coordina l'attività amministrativa del Comune, individuando modalità e procedure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi, l'armonico funzionamento dell'intera struttura comunale, contribuendo al buon andamento dell'ente.
5. Il Segretario, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio edella Giunta e ne cura la relativa verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti dei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco o attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 47 - Vice Segretario

1. Può essere incaricato delle funzioni vicarie di Vice Segretario un dipendente responsabile di una struttura organizzativa, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carica di Segretario Comunale. L'incarico viene conferito, sentito il Segretario, con provvedimento del Sindaco.

Art. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti. Il personale è assunto, di norma, mediante concorso ed è inquadrato nei ruoli organici, secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia, efficienza ed economicità di gestione secondo principi di flessibilità e responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione dei procedimenti e degli interventi, al contenimento dei costi.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, il Comune di

Castelsantangelo Sul Nera promuove e sviluppa forme di associazione e cooperazione con i Comuni limitrofi, mediante convenzioni e accordi di programma o attraverso l'allestimento di strutture e uffici unificati per l'espletamento di attività di interesse comune.

5. Nel Comune di Castelsantangelo Sul Nera, in quanto privo di qualifica dirigenziale, i responsabili degli uffici e dei servizi esercitano funzioni di responsabilità amministrativa e gestionale in ordine all'utilizzo dei fondi e delle risorse umane e materiali loro assegnati, in attuazione dei programmi e per il raggiungimento degli obiettivi adottati dall'organo politico.
6. Il Responsabile del Servizio è la figura apicale preposta all'unità organizzativa competente, a prescindere dal possesso della qualifica dirigenziale.
7. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi spettano, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) l'adozione degli atti di ordinaria gestione del servizio e di gestione finanziaria secondo le modalità descritte dal Regolamento di contabilità e nei limiti delle somme iscritte in bilancio ed attribuite con deliberazione della Giunta;
 - b) la formulazione di proposte di deliberazioni e regolamenti;
 - c) l'emanazione degli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di provvedimenti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici;
 - d) la responsabilità delle procedure di concorso e di appalto lavori, forniture e servizi rientranti nelle competenze per materia;
 - e) la stipulazione dei contratti afferenti al servizio di competenza;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale sottordinato anche in relazione alla produttività degli uffici, alla determinazione del trattamento economico accessorio e alla contestazione degli addebiti, fatta eccezione per le funzioni di direzione dei responsabili delle aree organizzative attribuite al Segretario Comunale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, nonché da eventuali atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) le attestazioni - anche di notorietà pubblica - certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, i rapporti, i pareri, le valutazioni, le stime, le ordinanze ordinarie e le ingiunzioni;
 - i) l'emanazione degli atti delegati dal Sindaco o dal Segretario Comunale;
 - j) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesistico ambientale. In assenza o impedimento o obbligo di astensione del Responsabile apicale, la determinazione è assunta dall'impiegato di qualifica immediatamente inferiore competente per materia, oppure dal Segretario Comunale.
8. Alla valutazione dei Responsabili dei Servizi del Comune di Castelsantangelo Sul Nera si provvede mediante applicazione dei principi contenuti nell'art.5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30.07.1999 n. 286, secondo le modalità previste dall'art.147 della Legge.
9. Al fine di perseguire un ottimale esercizio delle funzioni da parte della struttura, il Sindaco o il Segretario Comunale possono convocare la Conferenza dei Responsabili dei servizi.

Alla Conferenza spettano funzioni propositive, consultive, organizzatorie, istruttorie e attuative.

Art. 49 - Incarichi a tempo determinato

1. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma di governo, il Sindaco, secondo le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può attribuire al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, incarichi a tempo determinato di dirigente, funzionario e responsabile dei servizi e degli uffici, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, con soggetti forniti di adeguata esperienza e competenza professionale. Tali contratti sono stipulati per una unità, in quanto l'Ente ha una dotazione organica inferiore alle venti unità. L'incarico non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco e comporta una retribuzione omnicomprensiva equivalente a quella prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali.
2. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente qualifica.
3. L'interruzione anticipata può essere disposta con provvedimento motivato del Sindaco, qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Art. 50 - Collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale, con deliberazione motivata per obiettivi determinati e con convenzione a termine, può conferire incarichi ad istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini, pareri o studi, secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 51 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuoverlo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, favorendone la concessione a cooperative ed associazioni di volontariato;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblicolocale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anorma dell'articolo 116 della Legge.
4. Per quanto concerne la disciplina degli istituti di cui alle lettere precedenti, si rinvia alle specifiche disposizioni della Legge ed agli specifici statuti.
5. Il Comune può, altresì, gestire funzioni e servizi determinati in forma associata con altri enti, sia a mezzo degli istituti di cui agli artt.30 e seguenti della Legge, sia attraverso il conferimento alla Comunità Montana di appartenenza.

CAPO VII

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 52 - Criteri per lo svolgimento dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune e degli enti, aziende e organismi da esso dipendenti, in conformità ai principi della L. 07.08.1990 n.241, è svolta secondo i criteri di semplicità, economicità e tempestività, trasparenza, partecipazione dei soggetti interessati e responsabilità degli uffici, con l'osservanza delle modalità stabilite dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i singoli procedimenti.
2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato dal responsabile del procedimento.

Art. 53 - Conferenza dei Responsabili dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Responsabile del Servizio indice una conferenza dei servizi e uffici interessati, salvo le circostanze di cui all'art.42 comma 12. Le conferenze sono indette qualora si debbano acquisire intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione comunale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici e servizi convocati e il provvedimento conseguente tiene luogo degli atti predetti.

CAPO VIII**FORME DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA****Art. 54 - Forma di Collaborazione. Convenzioni**

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti aderenti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 55 – Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art.114 della Legge.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, scelti tra i Consiglieri comunali.

Art. 56 - Accordi di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Comunità Montana, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria e prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

5. L'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce l'effetto dell'intesa di cui all'art.81 del D.P.R. 24.04.1977 n. 616, e sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.
6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma del presente articolo. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario di Governo nella Regione o dal Prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Art. 57 - Unioni di Comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. La proposta di avviare un'unione tra il Comune di Castelsantangelo Sul Nera ed altri Comuni per l'esercizio di più funzioni e servizi è deliberata dal Consiglio Comunale. Tale deliberazione indica gli obiettivi programmatici e dà mandato al Sindaco di procedere alla definizione degli accordi con gli altri Comuni interessati.
3. L'atto costitutivo ed il regolamento sono approvati con unica deliberazione dal Consiglio Comunale con i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco. Nel caso in cui il risultato della divisione dei consiglieri assegnati dia un resto in decimali, il risultato è arrotondato per eccesso alla cifra intera superiore.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Articolo 59 - Disciplina transitoria e finale

1. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente per eccesso alla cifra intera superiore.